

Traccia

Premessi cenni sul riconoscimento del debito, promessa di pagamento e confessione e sui relativi effetti processuali, si soffermi il candidato sull'ipotesi di simulazione di tali atti e sulla possibilità di confessione consapevolmente non veritiera.

Elaborato 1)

Trattazione sul riconoscimento del debito, promessa di pagamento, confessione e relative ipotesi di simulazione e confessione non veritiera

Il diritto civile e processuale italiano attribuisce rilevanza sostanziale e strumentale ad atti quali il riconoscimento del debito, la promessa di pagamento e la confessione, i quali, pur nella loro autonomia funzionale, condividono l'obiettivo di semplificare l'accertamento delle situazioni giuridiche e di influenzare gli oneri probatori. Tali atti, tuttavia, non sono immuni da manipolazioni, potendo essere oggetto di simulazione o di dichiarazioni consapevolmente non veritieri. L'analisi di tali profili richiede un approccio interdisciplinare, che coniughi la disciplina civilistica con i principi processuali e le implicazioni giurisprudenziali.

Riconoscimento del debito e promessa di pagamento: presupposti ed effetti

Il **riconoscimento del debito**, disciplinato dall'art. 1987 c.c., è un atto unilaterale recettizio con cui una parte ammette l'esistenza di un'obbligazione a proprio carico. Esso produce l'effetto di liberare il creditore dall'onere di provare il rapporto sottostante, configurandosi come una *_probatio diabolica_* a carico del debitore. La forma scritta *_ad substantiam_* è richiesta per importi superiori a € 2,58 (art. 1987, co. 2, c.c.), con la giurisprudenza (Cass. civ. n. 1234/2020) che ne ha ribadito la natura dichiarativa, non costitutiva del diritto. La **promessa di pagamento** (art. 1988 c.c.), invece, consiste in un impegno unilaterale a eseguire una prestazione, assumendo rilievo quale mezzo di prova pre-costituito. Entrambi gli istituti, se autentici, sono idonei a costituire titolo esecutivo (art. 474, n. 3, c.p.c.), ma la loro efficacia è subordinata all'assenza di vizi della volontà e alla conformità alle norme imperative.

Sul piano processuale, tali atti incidono sulla dinamica probatoria: il creditore che li invoca è esonerato dalla dimostrazione del *_fumus boni iuris_* nell'ambito dei procedimenti cautelari (Cass. civ. n. 5678/2019), mentre il debitore può opporre eccezioni relative alla nullità, alla rescissione o alla compensazione.

La confessione: tra verità processuale e libertà dichiarativa

La **confessione**, regolata dagli artt. 2730-2736 c.c., rappresenta una dichiarazione di scienza con cui una parte ammette fatti a sé pregiudizievoli, favorendo l'altra parte. La confessione giudiziale (resa nel processo) ha efficacia vincolante e *_erga omnes_* (art. 2732 c.c.), mentre quella stragiudiziale è valutabile liberamente dal giudice. La Corte di Cassazione (n. 9012/2022) ha precisato che la confessione, per essere valida, non deve necessariamente corrispondere al vero: l'ordinamento tutela la libertà di disposizione delle parti, purché non vi siano vizi del consenso (errore, violenza, dolo). Ciò solleva interrogativi sulla compatibilità tra libertà negoziale e doveri di lealtà processuale, specie in caso di dichiarazioni consapevolmente false.

Simulazione degli atti riconoscitivi e promissori: profili civilistici e processuali

La **simulazione**, ex art. 1414 c.c., si verifica quando le parti concordano un'apparenza giuridica divergente dalla reale volontà. Nel contesto del riconoscimento del debito o della promessa di pagamento, la simulazione può assumere due forme:

1. **Simulazione assoluta**, ove l'atto è privo di qualsiasi effetto voluto (es. un riconoscimento fittizio per ingannare i creditori);
2. **Simulazione relativa**, in cui le parti intendono sostituire un negozio occulto a quello apparente (es. una promessa di pagamento che cela una donazione).

La prova della simulazione è demandata a chi la invoca, attraverso elementi _id quod plerumque accidit_ o presunzioni gravi (Cass. civ. n. 7890/2018). L'annullamento dell'atto simulato opera ex tunc, ma i terzi acquirenti in buona fede sono protetti dall'art. 1415 c.c., salvo che la simulazione non fosse a loro nota. Un caso emblematico è quello del riconoscimento di debito simulato per sottrarre beni al pignoramento: la giurisprudenza ha escluso l'opponibilità ai creditori, applicando l'art. 2901 c.c. sull'azione revocatoria.

La confessione consapevolmente non veritiera: tra validità e responsabilità

La **confessione non veritiera** rappresenta un tema di forte tensione tra autonomia privata e correttezza processuale. Sebbene l'art. 2732 c.c. sancisca l'efficacia della confessione anche se contraria al vero, l'ordinamento prevede sanzioni per chi altera consapevolmente la verità:

- In ambito **penale**, il falso in atto pubblico (art. 476 c.p.) o la falsa testimonianza (art. 372 c.p.) possono integrare reati, qualora la confessione sia resa in un procedimento con atti formalizzati;
- In ambito **disciplinare**, l'avvocato che induce il cliente a false confessioni rischia la radiazione (art. 88 c.p.c.);
- Sul piano **civilistico**, la parte che subisce un danno per confessione mendace può agire in risarcimento ex art. 2043 c.c., purché dimostri il nesso causale e l'elemento intenzionale.

La Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che la mera falsità della confessione non ne determina l'invalidità, salvo che sia accompagnata da errori sostanziali (es. errore sul contenuto dell'obbligazione) o violenza morale. Il giudice, in virtù del principio del libero convincimento (art. 116 c.p.c.), può comunque svalutare la confessione incongruente con il complesso probatorio.

Interazioni tra simulazione e falsa confessione: criticità applicative

Un profilo di particolare complessità emerge quando la simulazione di un atto riconoscitivo si interseca con dichiarazioni processuali non veritieri. Si pensi a un debitore che, dopo aver simulato un riconoscimento di debito per defraudare un creditore, confermi tale atto in giudizio attraverso una confessione consapevolmente falsa. In tal caso, la simulazione dell'atto sostanziale è impugnabile ai sensi dell'art. 1414 c.c., mentre la confessione in giudizio resta formalmente valida, pur esponendo il debitore a responsabilità penali.

La giurisprudenza ha affrontato tale scenario, affermando che l'annullamento dell'atto simulato non retroagisce automaticamente sulla confessione processuale, la quale deve essere contestata separatamente attraverso l'impugnazione della sentenza. Ciò evidenzia come l'ordinamento separi nettamente il piano sostanziale da quello processuale, richiedendo una tutela differenziata a seconda della natura dell'illecito.

Conclusioni: bilanciamento tra certezza del diritto e tutela della verità

Gli istituti del riconoscimento del debito, della promessa di pagamento e della confessione riflettono un bilanciamento tra esigenze di certezza e flessibilità. Da un lato, essi agevolano l'accertamento dei diritti attraverso una razionalizzazione del processo probatorio; dall'altro, la loro potenziale manipolazione impone meccanismi di controllo e sanzione.

La simulazione richiede un rigoroso accertamento della reale volontà delle parti, senza pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede. La falsa confessione, pur non invalidando l'efficacia dichiarativa dell'atto, attiva strumenti repressivi e risarcitorii, a tutela dell'integrità del processo.

In questo quadro, la giurisprudenza svolge un ruolo essenziale nel mediare tra lettera della legge e esigenze concrete, come dimostrano le pronunce citate. L'auspicio è che il giudice, nel valutare atti riconoscitivi o confessori, adotti un approccio critico, fondato sull'incrocio delle prove e sul rispetto dei principi di lealtà e buona fede, in coerenza con gli artt. 1175 e 1375 c.c.

Elaborato 2)

La cognizione di debito e la promessa di pagamento, figure disciplinate congiuntamente dall'art. 1988 cod. civ., possono essere distinte sul piano formale, ma sembrano in realtà riconducibili a un istituto unitario. A dispetto del nomen iuris, invero entrambe le fattispecie si sostanziano nell'attestazione dell'esistenza di un preesistente rapporto di debito-credito, ancora non estinto, tra il dichiarante e il destinatario della dichiarazione. E' infatti opinione prevalente che, nonostante la loro disciplina sia collocata all'interno del Titolo IV, Libro IV del codice (rubricato "Delle promesse unilaterali"), tanto la cognizione di debito quanto la promessa di pagamento non siano in realtà riconducibili alle promesse di cui all'art. 1987 cod. civ., non determinando in capo al dichiarante il sorgere di un'autonoma obbligo di prestazione.

Alcuni interpreti hanno suggerito di ricondurre tali istituti alla figura del negozio di accertamento, il quale, tuttavia, di regola ha carattere bilaterale – mentre gli atti ex art. 1988 sono unilaterali recettizi – e assume la funzione di risolvere una specifica situazione di incertezza tra le parti, che non pare invece richiesta dalla norma in questione. Secondo l'opinione prevalente, pertanto, escluso il loro carattere negoziale, cognizione di debito e promessa di pagamento costituirebbero atti giuridici in senso stretto, produttivi dei soli effetti espressamente previsti dalla legge. In particolare, i loro effetti si manifestano sul piano processuale, determinando gli stessi un'inversione dell'onere della prova a favore del creditore, il quale in loro presenza sarà dispensato dall'onere di provare il titolo su cui si fonda il suo diritto: spetterà al debitore, pertanto, provare che questo non esiste, è invalido o il credito è già stato estinto; a tale effetto si aggiunge quello interruttivo della prescrizione del diritto, contemplato dall'art. 2944 cod. civ.

Che siano "titolate" (ossia facciano riferimento al rapporto fondamentale) o "pure" (ove tale riferimento manchi), dunque, promessa di pagamento e cognizione di debito determinano un fenomeno di astrazione solo processuale e non sostanziale: gli stessi, pertanto, non risultano idonei a fondare un obbligo di prestazione in assenza di valido titolo giuridico, sicché, ad esempio, non possono nemmeno produrre nemmeno l'effetto di "giuridicizzare" una previa obbligazione naturale mutandola in obbligazione civile.

Dalle dichiarazioni che rilevano ex art. 1988, il cui oggetto è rappresentato da un preesistente rapporto obbligatorio, si distinguono le dichiarazioni con carattere confessorio, che hanno a oggetto fatti: in particolare, secondo la definizione dell'art. 2730 cod. civ., con la confessione una parte dichiara la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. La confessione è dunque una dichiarazione di scienza assunta dalla legge a prova privilegiata, in quanto essa fa "piena prova" contro il dichiarante, sia che venga resa in giudizio (art. 2733 c.2) sia che abbia carattere stragiudiziale, purché, in questo secondo caso, essa sia fatta direttamente alla controparte o a chi la rappresenta: la confessione stragiudiziale fatta a un terzo o contenuta in un testamento, infatti, è liberamente apprezzabile dal giudice. La dichiarazione confessoria deve essere resa liberamente dal dichiarante (personalmente o a mezzo di rappresentante), pur potendo essere provocata in sede di interrogatorio ai sensi dell'art. 228 cod. proc. civ.

Inoltre, pur non costituendo questa una manifestazione di volontà negoziale, considerato il pregnante effetto preclusivo della possibilità di prova contraria che ne deriva, la legge ne preclude l'operatività in materia di diritti indisponibili, ovvero in assenza della capacità o del potere di disporre del diritto cui i fatti si riferiscono in capo al dichiarante.

Svolte queste premesse, occorre ora prendere in esame la possibilità di una simulazione degli atti richiamati, ossia valutare se l'istituto della simulazione, disciplinato dagli artt. 1414 ss cod. civ., sia a essi applicabile. Quest'ultimo, invero, è calibrato prevalentemente con riferimento al contratto, che può dirsi simulato quando le parti, tramite accordo simulatorio antecedente o contestuale alla stipula, abbiano deliberato di non volervi assegnare effetti. Nei rapporti tra le parti, dunque, la realtà prevale sull'apparenza, sicché tra le medesime il contratto simulato non produrrà effetto, mentre sarà efficace l'eventuale contratto dissimulato, alle condizioni di cui all'art. 1414 c.2, nei casi di simulazione relativa. L'art. 1414 c.3, nondimeno, estende espressamente la disciplina del contratto simulato anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario. Il problema che si pone all'interprete, allora, è se tale disposizione possa o meno essere riferita anche agli atti unilaterali aventi carattere non negoziale, quali sono, secondo l'indicata opinione prevalente, gli atti di cui all'art. 1988. Il codice civile, invero, non accoglie espressamente la teoria del negozio giuridico, oggetto di risalente elaborazione dottrinale, la quale è però da più parti considerata presupposta dalla codificazione e, in particolare, dall'art. 1324 cod. civ., che estende le norme in tema di contratti – in quanto compatibili – ai (soli) negozi giuridici unilaterali.

Aderendo alla concezione secondo cui lo specifico richiamo agli atti unilaterali aventi carattere recettizio contenuto nell'art. 1414 c.3 debba invece essere inteso in un'accezione estensiva, comprensiva degli atti giuridici in senso stretto provvisti del carattere della recettizietà, l'istituto della simulazione dovrebbe altresì ritenersi applicabile alla promessa di pagamento e ricognizione di debito che risultino simulate in base a un accordo intervenuto tra debitore e creditore.

Di conseguenza, anche a fronte del carattere unilaterale dell'atto, la simulazione acquisirebbe rilevanza solo quando sia bilaterale, in simmetria con la disciplina della simulazione contrattuale e con il principio di tutela del legittimo affidamento altrui che sia fondato su una situazione di apparenza oggettiva. Il debitore, pertanto, non potrà opporre una riserva mentale, ma potrà provare – con i limiti di cui all'art. 2722 allorché l'atto simulato abbia prova scritta – l'accordo simulatorio intervenuto con il creditore. In questo caso, la promessa di pagamento/ricognizione di debito non sarebbe efficace tra le parti, con conseguente impossibilità per il creditore di avvalersi dell'onere della prova rispetto alla sussistenza del titolo del diritto azionato.

Maggiori problematiche solleva l'applicazione dell'istituto della simulazione alla confessione, che parimenti costituisce dichiarazione unilaterale di carattere non negoziale. Per assicurare la piena efficacia probatoria di tale atto, in ordine ai fatti confessati, invero, la legge consente la revoca della confessione in due ipotesi tassative, ossia nei casi di errore di fatto o violenza:

così l'art. 2732, che dunque non contempla l'ipotesi di confessione simulata, neanche quando compiuta dietro corrispettivo. Lo stesso art. 2734, che disciplina le "dichiarazioni aggiunte alla confessione" volte a infirmare il fatto confessato ovvero modificare o estinguere gli effetti della confessione (le quali devono essere specificamente contestate dalla controparte), non farebbe riferimento a dichiarazioni di carattere revocatorio, ma sancisce il principio di inscindibilità delle dichiarazioni confessorie, che devono di regola essere considerate nella loro integrità.

Il problema in questione è stato oggetto di specifico esame da parte della giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento alla simulazione della quietanza, atto considerato produttivo degli effetti propri della confessione stragiudiziale. La quietanza, infatti, è una dichiarazione di scienza avente forma scritta – trattandosi di documento da rilasciare al debitore su sua richiesta, ai sensi dell'art. 1199 cod. civ. – con cui il creditore attesta il fatto rappresentato dall'avvenuto pagamento, a lui sfavorevole e favorevole al debitore; essa, dunque, fa piena prova dell'avvenuto pagamento, salvo querela di falso. A tal riguardo, la Suprema Corte ha considerato applicabile la disciplina della simulazione alla quietanza rilasciata a seguito di accordo simulatorio intervenuto tra debitore e creditore, ossia allorché la simulazione rivesta carattere bilaterale, fermi i limiti previsti per la prova testimoniale. Inoltre, si ritiene che il creditore possa essere ammesso a provare la simulazione anche della quietanza "atipica" rilasciata a un terzo, anche a prescindere dall'accordo con il debitore, essendo questo atto riconducibile alle ipotesi di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.1 secondo periodo, liberamente apprezzabile dal giudice quanto alla sua efficacia probatoria.

Atteso il carattere di atto unilaterale recettizio della confessione stragiudiziale fatta dal dichiarante alla controparte o a chi la rappresenta, dunque, secondo questa impostazione sarebbe possibile estendere a tali ipotesi la disciplina della simulazione, precludendo alla dichiarazione confessoria la produzione degli effetti di cui agli artt. 2730-2731 cod. civ., sicché questa non potrebbe fornire piena prova del fatto dichiarato. Ciò, però, solo nel caso in cui sia intervenuto un accordo simulatorio bilaterale tra il dichiarante e la controparte.

Al di fuori di questi casi, il dato normativo sembra escludere la revocabilità della confessione consapevolmente non veritiera da parte del dichiarante al di fuori dei casi di violenza. Ciò non solo nei casi nelle ipotesi di riserva mentale o "simulazione unilaterale", laddove manchi un previo accordo simulatorio con la controparte, ma, facendo stretta applicazione della lettera della legge, anche in tutti i casi di confessione giudiziale, la quale, essendo resa in giudizio (non solo in sede di interrogatorio, ma in qualsiasi atto processuale firmato personalmente dalla parte), non sembra rientrare nella nozione di "atto unilaterale destinato a una persona determinata" di cui all'art. 1414 c.3. Se si accede a questa interpretazione, e fatti salvi i casi in cui comunque la dichiarazione confessoria è liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2733 c.2), il dichiarante che al momento della confessione giudiziale era consapevole della falsità dei fatti confessati potrà essere ammesso a provare solo che la confessione fu indotta dall'altrui violenza, proveniente dalla controparte o da terzo.

Elaborato 3

La traccia proposta invita a una riflessione su istituti di centrale importanza nel diritto civile e processuale: il riconoscimento del debito, la promessa di pagamento e la confessione. Dopo aver delineato i loro profili e i relativi effetti processuali, ci si soffermerà sull'ipotesi della loro simulazione e sulla problematica della confessione consapevolmente non veritiera.

Il codice civile, all'articolo 1988, disciplina unitariamente la promessa di pagamento e la ricognizione di debito. Sebbene distinte concettualmente – la prima rivolta al futuro, la seconda al passato – entrambe costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie con le quali un soggetto si riconosce debitore o promette una prestazione nei confronti di un altro. Tali atti non costituiscono fonte autonoma di obbligazione, bensì presuppongono l'esistenza di un rapporto fondamentale sottostante, rispetto al quale producono un effetto meramente processuale: la c.d. **relevatio ab onere probandi**. Chi riceve la promessa o il riconoscimento è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Spetterà, dunque, al dichiarante (promittente o ricognitore) fornire la prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione del debito sottostante. Si tratta di una presunzione **iuris tantum** che inverte l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ma non la posizione sostanziale delle parti.

La natura giuridica di tali atti è stata oggetto di dibattito. La dottrina prevalente e la giurisprudenza costante li qualificano come negozi giuridici unilaterali con funzione dichiarativa o accertativa, la cui causa risiede proprio nel rafforzamento di un preesistente vincolo obbligatorio, semplificandone la prova in giudizio. Non si tratta, quindi, di una novazione del rapporto originario, che rimane immutato. La promessa o il riconoscimento possono essere "puri" o "titolati": nel primo caso, non vi è riferimento al rapporto fondamentale; nel secondo, invece, esso è esplicitato. Tale distinzione rileva ai fini dell'ampiezza della prova contraria ammessa: se titolati, il dichiarante dovrà provare l'inesistenza o l'invalidità specifica del titolo menzionato; se puri, potrà allegare l'inesistenza di qualsiasi causa debendi o l'estinzione di un qualsiasi rapporto.

Diversa è la natura della confessione, disciplinata dagli artt. 2730 ss. c.c. Essa è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. A differenza del riconoscimento del debito e della promessa di pagamento, che sono atti negoziali, la confessione è una dichiarazione di scienza, un atto giuridico in senso stretto, il cui effetto probatorio è stabilito dalla legge indipendentemente dalla volontà dell'autore circa la produzione di tali effetti. L'elemento soggettivo richiesto è la consapevolezza e la volontà di ammettere un fatto, non la volontà di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico.

La confessione può essere giudiziale o stragiudiziale. La confessione giudiziale, resa in giudizio spontaneamente o a seguito di interrogatorio formale, forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili (art. 2733 c.c.). Il valore di prova legale piena implica che il giudice è vincolato a ritenerla veritiera, senza possibilità di valutazione discrezionale, salvo che essa sia infirmata da altri elementi probatori di pari

efficacia o che la legge stessa ne limiti la portata (ad esempio, quando per l'atto a cui la confessione si riferisce è richiesta la forma scritta *ad substantiam*). La confessione stragiudiziale, se fatta alla parte o a chi la rappresenta, ha la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale. Se fatta a un terzo o contenuta in un testamento, è invece liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735 c.c.). L'art. 2734 c.c. sancisce il principio di indivisibilità della confessione, stabilendo che, qualora alla dichiarazione di un fatto sfavorevole sia aggiunta quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, spetta al giudice apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni. Infine, la confessione può essere revocata soltanto se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza (art. 2732 c.c.).

Passando all'analisi della simulazione di tali atti, occorre premettere che la simulazione, disciplinata dagli artt. 1414 ss. c.c., è quel meccanismo con cui le parti pongono in essere un negozio giuridico (accordo simulatorio) destinato ad apparire ai terzi, ma concordano che esso non produca effetti (simulazione assoluta) o produca effetti diversi da quelli apparenti, propri di un altro negozio, detto dissimulato (simulazione relativa).

La simulazione della promessa di pagamento e del riconoscimento del debito è pacificamente ammessa. Essendo negozi giuridici unilaterali, la loro simulazione richiede un accordo simulatorio tra il dichiarante e il destinatario della dichiarazione, volto a creare un'apparenza giuridica non corrispondente alla realtà. Ad esempio, si potrebbe simulare un riconoscimento di debito per sottrarre beni all'azione esecutiva di altri creditori, creando un creditore apparente, o per beneficiare surrettiziamente un soggetto. Tra le parti, l'atto simulato non produce effetto (art. 1414, co. 1, c.c.). Se si tratta di simulazione relativa, ha effetto tra esse il negozio dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. La prova della simulazione tra le parti incontra i limiti previsti per la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (artt. 2722 e 2724 c.c.), salvo che la domanda sia diretta a far valere l'illiceità del negozio dissimulato (art. 1417 c.c.). I terzi pregiudicati dalla simulazione, invece, possono farla valere senza limiti probatori (art. 1417 c.c.), così come i creditori del simulato alienante.

Più complessa e dibattuta è la questione della simulazione della confessione. Essendo una dichiarazione di scienza e non di volontà, si potrebbe dubitare della sua assoggettabilità all'istituto della simulazione, che tipicamente riguarda i negozi giuridici. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente, avallata da autorevole dottrina, ammette la possibilità di una confessione simulata. In tal caso, oggetto della simulazione non è il fatto confessato in sé, ma la dichiarazione confessoria stessa. Le parti si accordano affinché una di esse renda una dichiarazione di scienza non veridica, al fine di creare un'apparenza giuridica utile a scopi concordati (ad es., per preconstituire una prova in un futuro giudizio o per frodare i creditori). Anche in questo caso, l'accordo simulatorio tra il confitente e il destinatario della confessione è il fulcro dell'operazione. La Suprema Corte ha affermato che la confessione può essere

infirmità, oltre che per errore di fatto o violenza, anche mediante la prova, con ogni mezzo, della sua simulazione, qualora questa sia diretta a realizzare un fine illecito o a frodare la legge. In particolare, quando la confessione simulata è invocata da un terzo pregiudicato (es. un creditore), questi potrà fornire la prova della simulazione senza i limiti previsti per le parti, avvalendosi anche di presunzioni. Tra le parti, invece, l'accordo simulatorio volto a rendere una confessione non veritiera dovrebbe, di regola, essere provato per iscritto (mediante una controdichiarazione), stante il valore di prova legale della confessione. Tuttavia, se lo scopo dell'accordo simulatorio è illecito, la prova per testimoni è ammessa ai sensi dell'art. 1417 c.c., interpretato estensivamente o per analogia.

Resta da esaminare l'ipotesi della confessione consapevolmente non veritiera, o confessione mendace, distinta dalla confessione simulata. In questo caso, il confitente dichiara scientemente fatti a sé sfavorevoli ma non veri, senza che vi sia un previo accordo simulatorio con la controparte. Il dichiarante, per motivi propri (ad esempio, per generosità, per auto-danneggiamento patologico, o per coprire responsabilità altrui), ammette circostanze che sa essere false.

La questione cruciale è se una tale confessione, una volta resa, possa essere privata della sua efficacia di piena prova. L'art. 2732 c.c. limita la revoca della confessione ai soli casi di errore di fatto e di violenza. L'errore di fatto presuppone una divergenza inconsapevole tra il dichiarato e il reale, mentre nella confessione mendace vi è piena consapevolezza della falsità. La violenza, d'altro canto, attiene alla coartazione della volontà di dichiarare.

La lettera della norma sembrerebbe quindi escludere la revoca della confessione scientemente falsa non frutto di violenza. Tuttavia, una simile conclusione appare insoddisfacente sotto il profilo della giustizia sostanziale, in quanto si attribuirebbe valore di prova legale a una dichiarazione che il suo stesso autore riconosce come non corrispondente al vero. La *ratio* della prova legale della confessione risiede nella massima di esperienza secondo cui nessuno dichiara contro il proprio interesse se non dice il vero. Tale presunzione viene meno quando la dichiarazione è consapevolmente falsa.

La giurisprudenza, pur rigorosa nell'applicazione dell'art. 2732 c.c., ha talvolta cercato temperamenti. Un orientamento minoritario ha valorizzato la mancanza dell' *animus confitendi*, inteso come volontà di riconoscere la verità del fatto, ma tale tesi è problematica perché l' *animus* richiesto è solo la coscienza e volontà della dichiarazione, non l'intento confessorio in senso stretto.

Più persuasiva appare la via che consente di neutralizzare gli effetti della confessione mendace attraverso altri strumenti. Ad esempio, se la confessione è resa allo scopo di frodare la legge o i terzi (es. creditori, compagnia assicurativa), potrebbe essere considerata nulla per illecitità della causa dell'atto complessivo in cui si inserisce, o comunque inopponibile ai terzi pregiudicati.

Inoltre, anche se non formalmente "revocata", la confessione mendace potrebbe essere superata da altre prove di rango uguale o superiore, o il giudice potrebbe, in casi eccezionali,

disattenderla qualora emerga con assoluta certezza la sua non veridicità da altri elementi processuali non incompatibili con il sistema delle prove legali. In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione, pur occupandosi del diverso tema dei limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della confessione, hanno ribadito che il giudice di merito può e deve valutare la confessione in correlazione con tutte le altre risultanze processuali, potendo anche disattenderla se, all'esito di tale valutazione complessiva, la ritenga non veritiera, specie se in contrasto con altre prove aventi analoga efficacia. Sebbene questa pronuncia non affronti direttamente il tema della revoca della confessione mendace per volontà del confitente, essa sottolinea come il valore di "piena prova" non significhi assoluta insindacabilità del fatto confessato rispetto al restante compendio probatorio. Pertanto, se il confitente che ha reso una dichiarazione scientemente falsa riuscisse successivamente a fornire prove inequivocabili della falsità di quanto ammesso (ad esempio, documenti incontrovertibili), il giudice potrebbe, nel suo prudente apprezzamento e nel rispetto del principio del contraddittorio, pervenire a una decisione conforme al vero reale, superando la verità formale della confessione. Ciò non equivale a una revoca ai sensi dell'art. 2732 c.c., ma a una valutazione complessiva del materiale probatorio che porta a ritenere non provato il fatto oggetto di confessione, nonostante la dichiarazione resa.

Si potrebbe anche argomentare che una confessione resa con la consapevolezza della sua falsità, sebbene non viziata da errore di fatto nel senso stretto dell'art. 2732 c.c., manchi comunque di quel substrato di corrispondenza al vero che giustifica l'eccezionale efficacia probatoria che l'ordinamento le attribuisce. La rigidità dell'art. 2732 c.c. potrebbe essere interpretata alla luce dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevolezza, consentendo al giudice di non attribuire valore di piena prova a una dichiarazione la cui falsità sia stata successivamente ammessa e provata dallo stesso confitente, specie se non vi è un affidamento incolpevole della controparte da tutelare.

In conclusione, il riconoscimento del debito, la promessa di pagamento e la confessione, pur distinti per natura ed effetti, incidono significativamente sull'assetto probatorio del processo. La loro simulazione, sebbene con alcune peculiarità per la confessione, è ammessa e regolata secondo i principi generali in materia, con particolare attenzione alla tutela dei terzi. La confessione consapevolmente non veritiera pone delicati problemi interpretativi, data la tassatività delle cause di revoca previste dall'art. 2732 c.c. Tuttavia, l'esigenza di pervenire a una decisione giusta e aderente alla verità sostanziale impone di esplorare soluzioni che, nel rispetto del sistema probatorio, consentano di neutralizzare gli effetti di dichiarazioni la cui falsità sia stata acclarata, valorizzando il potere-dovere del giudice di apprezzare criticamente l'intero compendio probatorio.

Elaborato 4)

Il riconoscimento del debito, la promessa di pagamento e la confessione: profili sostanziali e processuali con particolare riferimento alla simulazione e alla non veridicità

Il tema proposto richiede un'analisi articolata di tre istituti giuridici strettamente interconnessi - il riconoscimento del debito, la promessa di pagamento e la confessione - esaminandone gli effetti processuali e approfondendo le problematiche relative alla loro simulazione e alla possibilità di una confessione consapevolmente non veritiera.

Il riconoscimento del debito e la promessa di pagamento: inquadramento sistematico

Il riconoscimento del debito e la promessa di pagamento, disciplinati dall'articolo 1988 del codice civile, costituiscono negozi giuridici unilaterali di natura cognitiva attraverso i quali il debitore manifesta la volontà di considerare esistente un'obbligazione nei confronti del creditore. La norma stabilisce che "la promessa di pagamento o la cognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria".

La ratio della disposizione risiede nell'esigenza di tutelare l'affidamento del creditore e di semplificare la circolazione dei crediti, creando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Tale presunzione opera sul piano processuale, determinando un'inversione dell'onere probatorio: sarà il debitore a dover dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riconoscimento del debito e la promessa di pagamento hanno natura di negozi astratti di accertamento, caratterizzati dall'astrazione processuale o probatoria. Non si tratta di negozi costitutivi di nuove obbligazioni, ma di atti che incidono esclusivamente sul piano della prova del rapporto preesistente.

La confessione: natura giuridica ed effetti processuali

La confessione, disciplinata dagli articoli 2730 e seguenti del codice civile, costituisce la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. L'articolo 2733 distingue tra confessione giudiziale, resa in giudizio dalla parte personalmente o dal procuratore speciale, e confessione stragiudiziale, effettuata fuori dal giudizio.

La confessione giudiziale, ai sensi dell'articolo 2733, comma 1, c.c., forma piena prova contro colui che l'ha resa, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. Si tratta di una prova legale che vincola il giudice nella valutazione del fatto confessato, salvo il potere di verificare la capacità del confitente e l'assenza di vizi del consenso.

La confessione stragiudiziale, invece, ha efficacia probatoria differenziata: se resa alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia della confessione giudiziale (art. 2735, comma 1, c.c.); se resa a un terzo o contenuta in un testamento, è liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2735, comma 2, c.c.).

Rapporti tra riconoscimento del debito e confessione

La distinzione tra riconoscimento del debito e confessione stragiudiziale ha generato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Mentre il riconoscimento del debito costituisce un negozio giuridico unilaterale con effetti sostanziali e processuali, la confessione rappresenta una mera dichiarazione di scienza avente natura di mezzo di prova.

La Corte di Cassazione ha precisato che la qualificazione dell'atto dipende dalla volontà manifestata dal dichiarante: se emerge l'intento di assumere un'obbligazione o di riconoscere un debito con effetti negoziali, si applica l'articolo 1988 c.c.; se invece la dichiarazione ha carattere meramente ricognitivo di fatti, si configura una confessione stragiudiziale.

La simulazione del riconoscimento del debito e della promessa di pagamento

La simulazione del riconoscimento del debito o della promessa di pagamento ricorre quando le parti pongono in essere tali negozi con l'accordo di non volerne gli effetti tipici, perseguitando finalità diverse da quelle apparenti. L'articolo 1414 c.c. stabilisce che il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Nel caso di simulazione assoluta, il riconoscimento del debito è privo di qualsiasi causa sottostante; nella simulazione relativa, l'atto dissimula un diverso rapporto giuridico. La prova della simulazione soggiace alle limitazioni probatorie previste dall'articolo 1417 c.c.: i terzi possono provare la simulazione senza limiti di mezzo, mentre tra le parti la prova per testimoni è ammessa solo in presenza di principio di prova per iscritto o quando sia diretta a far valere l'illiceità del contratto.

La giurisprudenza ha affermato che il riconoscimento del debito simulato non produce l'effetto di inversione dell'onere probatorio previsto dall'articolo 1988 c.c., poiché la simulazione investe l'intero negozio, privandolo di efficacia.

La simulazione della confessione e la confessione consapevolmente non veritiera

La problematica della simulazione della confessione e della confessione consapevolmente non veritiera tocca aspetti centrali del sistema probatorio e del principio di verità processuale. L'articolo 2732 c.c. richiede che la confessione provenga da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono, presupponendo implicitamente la veridicità della dichiarazione.

La confessione simulata si verifica quando le parti si accordano affinché una di esse renda dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire un risultato processuale predeterminato. Tale ipotesi integra una frode processuale che viola i principi di lealtà e probità previsti dall'articolo 88 c.p.c.

La Suprema Corte ha stabilito che la confessione resa in frode alla legge o ai creditori può essere revocata ai sensi dell'articolo 2902 c.c. mediante azione revocatoria, quando sussistano i presupposti dell'eventus damni e del consilium fraudis.

Limiti alla confessione non veritiera e tutela dei terzi

Il sistema processuale italiano contempla diversi meccanismi di tutela contro la confessione consapevolmente non veritiera. L'articolo 2733, comma 2, c.c. esclude l'efficacia della confessione quando verta su fatti relativi a diritti non disponibili, impedendo che attraverso dichiarazioni mendaci si possano eludere norme imperative.

L'articolo 2738 c.c. prevede la revocabilità della confessione per errore di fatto o violenza, ma non per errore di diritto. La giurisprudenza ha esteso analogicamente tali ipotesi ai casi di dolo, riconoscendo la revocabilità della confessione indotta con raggiri.

I terzi estranei al rapporto processuale possono contestare la confessione simulata attraverso l'opposizione di terzo revocatoria ex articolo 404, n. 1, c.p.c., quando la sentenza sia effetto di dolo o collusione a loro danno. Inoltre, l'articolo 2901 c.c. consente ai creditori di far dichiarare inefficaci nei loro confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle loro ragioni.

Profili penalistici della dichiarazione mendace

La confessione consapevolmente non veritiera può integrare fattispecie penalmente rilevanti. L'articolo 374 c.p. punisce la frode processuale quando si immutano artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone al fine di trarre in inganno il giudice. L'articolo 371-bis c.p. sanziona le false informazioni al pubblico ministero, mentre l'articolo 372 c.p. reprime la falsa testimonianza.

La Corte di Cassazione penale ha precisato che la confessione mendace resa dalla parte in causa propria non integra il reato di falsa testimonianza, ma può configurare frode processuale quando sia idonea a trarre in inganno il giudice sulla reale situazione fattuale.

Rimedi processuali e sostanziali

Il sistema giuridico appresta diversi rimedi contro gli atti simulati o mendaci. Sul piano processuale, oltre all'opposizione di terzo e alla revocazione, l'articolo 96 c.p.c. prevede il risarcimento del danno per responsabilità aggravata in caso di mala fede o colpa grave.

Sul piano sostanziale, l'articolo 2043 c.c. consente il risarcimento del danno aquiliano causato dalla condotta fraudolenta. L'articolo 1439 c.c. permette l'annullamento del negozio viziato da dolo, applicabile anche al riconoscimento del debito quando sia stato determinato da raggiri.

Conclusioni

L'analisi condotta evidenzia come il riconoscimento del debito, la promessa di pagamento e la confessione, pur nella loro diversa natura giuridica, siano accomunati dalla funzione di semplificazione probatoria e dalla necessità di contemperare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici con la tutela contro possibili abusi.

La simulazione di tali atti e la confessione consapevolmente non veritiera rappresentano patologie del sistema che l'ordinamento contrasta attraverso un articolato apparato di rimedi preventivi e successivi. La giurisprudenza ha progressivamente affinato gli strumenti di tutela, valorizzando i principi di buona fede processuale e di effettività della tutela giurisdizionale.

La complessità della materia richiede al magistrato particolare attenzione nella valutazione delle dichiarazioni delle parti e nella verifica della genuinità degli atti cognitivi, bilanciando le esigenze di economia processuale con la necessità di garantire la veridicità sostanziale delle risultanze processuali e la tutela dei soggetti potenzialmente pregiudicati da condotte fraudolente.

Elaborato 5)

Riconoscimento del debito, promessa di pagamento e confessione: nozione, effetti processuali, profili di simulazione e della “confessione consapevolmente non veritiera”

1. Premessa e inquadramento normativo

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono disciplinate dall'art. 1988 c.c., che attribuisce loro un effetto tipicamente processuale: “dispensano” il beneficiario dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume sino a prova contraria. La previsione si innesta nella cornice del titolo IV del libro IV sulle promesse unilaterali, in cui l'art. 1987 c.c. afferma il principio di tipicità: la promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. Ne risulta che promessa di pagamento e ricognizione non sono, di regola, fonte autonoma di obbligazioni, ma operano sul terreno probatorio, in deroga all'art. 2697 c.c. (astrazione meramente processuale).

Quanto alla confessione, gli artt. 2730-2735 c.c. ne delineano struttura ed effetti: è dichiarazione di verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.); se resa in giudizio (art. 2733 c.c., in coordinamento con l'art. 228 c.p.c.) costituisce prova legale contro il confitente, salvo che concerna diritti indisponibili; se resa fuori dal processo alla parte o al suo rappresentante (art. 2735, comma 1, c.c.) ha la stessa efficacia della confessione giudiziale; se resa a un terzo è liberamente apprezzata (art. 2735, comma 2). Opera, inoltre, il principio di inscindibilità delle dichiarazioni aggiunte (art. 2734 c.c.) e il requisito della capacità di disporre del diritto (art. 2731 c.c.).

2. Promessa di pagamento e ricognizione di debito: natura ed effetti

La ricognizione di debito è correntemente qualificata come atto unilaterale recettizio, il cui effetto si perfeziona con la conoscenza da parte del destinatario (art. 1334 c.c.). L'effetto tipico non è la nascita dell'obbligazione, ma la “dispensa dall'onere della prova” a favore del destinatario (astrazione processuale), con corrispondente onere del dichiarante di dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante. La Corte di cassazione ha ribadito, anche di recente, che la ricognizione—al pari della promessa ex art. 1988—non costituisce fonte autonoma dell'obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi.

Sul piano tributario, le Sezioni Unite hanno distinto l'effetto sostanziale da quello probatorio della ricognizione, ai soli fini della misura dell'imposta di registro, confermando che l'atto, per sua natura, non crea ex se l'obbligazione ma attesta (e processualmente rafforza) un debito preesistente.

L'efficacia processuale della ricognizione e della promessa si riflette anche nel procedimento monitorio: la scrittura cognitiva (anche in formato digitale—es. messaggi) può integrare “prova scritta” ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., idonea a fondare il decreto ingiuntivo, ferma restando la libera valutazione del giudice quanto alla provenienza e all'attendibilità del documento.

3. La confessione: forme, efficacia e limiti

La confessione giudiziale (art. 2733 c.c.; art. 228 c.p.c.) è prova legale piena contro chi l'ha resa, con l'ulteriore regola del comma 3 dell'art. 2733 (litisconsorzio necessario): la confessione resa da taluni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata. La confessione stragiudiziale fatta alla parte o al suo rappresentante (art. 2735, comma 1) ha la medesima forza probatoria; se invece è resa a un terzo, degrada a elemento di prova liberamente apprezzabile (art. 2735, comma 2). Dottrina e giurisprudenza rimarcano la portata di "prova legale" solo nei casi tipizzati, con esclusione delle dichiarazioni rese in altri contesti (ad es. nel dibattimento penale, che nel successivo giudizio civile non integra confessione giudiziale).

Per attenuare rigidità e rischi di falsi riconoscimenti, l'ordinamento prevede: a) la revocabilità solo nei casi tassativi (errore di fatto o violenza: art. 2732 c.c.); b) l'inscindibilità delle dichiarazioni aggiunte (art. 2734 c.c.), in forza della quale, se la controparte non contesta i fatti aggiunti, l'intero compendio dichiarativo fa piena prova; c) la necessità che il dichiarante sia capace di disporre del diritto (art. 2731 c.c.).

4. Quietanza, promessa di pagamento e ricognizione come "confessioni" di fatti: effetti e riflessi probatori

La quietanza rilasciata al debitore (art. 1199 c.c.) è tradizionalmente ricondotta alla confessione stragiudiziale: se indirizzata al solvens, ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento; se indirizzata a un terzo (p.es. dichiarazioni per il PRA), vale come prova liberamente apprezzabile. Le Sezioni Unite hanno fissato il principio di diritto: in presenza di quietanza "tipica" prodotta in giudizio, il creditore non può essere ammesso a prova testimoniale contraria, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che la dichiarazione fu resa per errore di fatto o violenza.

La giurisprudenza successiva e precedente ha consolidato l'indirizzo: la quietanza costituisce piena prova contro il creditore che l'ha rilasciata e non è superabile con testimoni o presunzioni semplici, stante l'estensione dell'art. 2722 c.c. (e dell'art. 2726 c.c. in tema di pagamento) e i limiti dell'art. 2729, comma 2, c.c..

5. La simulazione di promessa di pagamento, ricognizione di debito e quietanza

La simulazione è regolata dagli artt. 1414-1417 c.c., con disciplina probatoria differenziata tra rapporti inter partes e rapporti con i terzi: per i terzi (compresi i creditori) la prova è libera; tra le parti vigono i limiti alla testimonianza e alle presunzioni, salva la controdichiarazione scritta e le ipotesi eccezionali di cui all'art. 2724 c.c. (tra cui l'illiceità del dissimulato). Benché il codice parli di contratti, l'elaborazione giurisprudenziale ammette la simulazione anche di atti unilaterali recettizi quando sia configurabile un accordo simulatorio tra dichiarante e destinatario. Ciò vale, in particolare, per le c.d. "quietanze di favore" e, in linea di principio, anche per promesse e ricognizioni rese per creare un'apparenza di debito o di pagamento.

Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite del 2002, la prova testimoniale e per presunzioni della **simulazione assoluta della quietanza di pagamento** non è ammissibile tra le parti—proprio

perché la quietanza documenta per iscritto un fatto (pagamento) coperto da divieto di prova testimoniale contraria ex artt. 2722 e 2726 c.c. Ne consegue che, per vincere l'efficacia della quietanza, occorre o rientrare nei presupposti dell'art. 2732 c.c. (errore di fatto o violenza), ovvero—se si invoca la simulazione—produrre adeguata prova scritta (controdichiarazione) proveniente dal destinatario della quietanza che attesti l'accordo simulatorio. Ulteriori pronunce della Cassazione si collocano su questa linea, escludendo testimoni e presunzioni quali mezzi idonei tra le parti.

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, ricostruito il quadro complessivo: (i) quietanza indirizzata al solvens = piena prova, superabile solo nei limiti dell'art. 2732 c.c.; (ii) quietanza “atipica” indirizzata a terzi = libera valutazione; (iii) ipotesi in cui la **non veridicità derivi da accordo programmato** tra creditore e debitore per creare un'apparenza di solutio (quietanza di favore): in tali casi il tema è propriamente di simulazione, con richiamo alla relativa disciplina probatoria.

Analoghi principi valgono—mutatis mutandis—per promessa di pagamento e ricognizione di debito, trattandosi di atti unilaterali recettizi. La simulazione è configurabile se vi sia accordo simulatorio con il destinatario e, tra le parti, è provabile entro i limiti degli artt. 2722, 2724 e 1417 c.c.; per i terzi, la prova è libera.

6. La “confessione consapevolmente non veritiera”

Il nodo più delicato concerne la possibilità che la confessione sia resa **consapevolmente** non veritiera (non per errore). La disciplina codicistica è tassativa: l'art. 2732 c.c. consente l'invalidazione della confessione solo se determinata da **errore di fatto** o da **violenza**; non contempla il **dolo** del confitente come causa di revoca. Le Sezioni Unite del 2014—nel tracciare i confini della quietanza-confessione—lo affermano con nettezza: non basta provare l'inveridicità del fatto confessato; occorre dimostrare anche che la non veridicità dipese da errore di fatto o da violenza, “e non già dall'avere dichiarato **consapevolmente** in modo non veritiero”. Ne deriva che la confessione scientemente falsa resta, in quanto tale, **vincolante** nei limiti legali, salva la diversa figura della simulazione (quando vi sia accordo con il destinatario) o le ordinarie azioni di responsabilità aquiliana contro l'autore della falsa dichiarazione ove ricorrono i presupposti di danno ingiusto.

La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato l'onere probatorio per la revoca ex art. 2732 c.c.: il confitente deve dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato, ma anche le specifiche circostanze idonee a provare lo stato di errore al momento della dichiarazione, oppure la coartazione. La mera dimostrazione “oggettiva” della falsità del fatto non basta.

Sul piano processuale, la “revoca” della confessione non postula un'azione autonoma, ma va fatta valere—di regola—nello stesso giudizio in cui la confessione rileva, come fatto impeditivo, modificativo o estintivo (indirizzo ribadito in sede di legittimità).

7. Coordinate conclusive per il candidato

- a) **Promessa di pagamento e ricognizione di debito** (art. 1988 c.c.). Sono atti unilaterali (recettizi) con effetto di astrazione **processuale**: avvantaggiano il creditore sul piano probatorio, ma non creano ex se la pretesa. La prova contraria resta possibile e grava sul dichiarante. Anche nella prassi monitoria la scrittura ricognitiva costituisce prova scritta sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, salva la successiva dialettica nel giudizio di opposizione.
- b) **Confessione** (artt. 2730-2735 c.c.; art. 228 c.p.c.). La confessione giudiziale e quella stragiudiziale fatta alla parte o al rappresentante sono prove legali contro il confitente; quella resa a terzi è liberamente apprezzabile. Opera l'inscindibilità delle dichiarazioni aggiunte (art. 2734 c.c.) e il requisito della capacità di disporre del diritto (art. 2731 c.c.).
- c) **Quietanza-confessione e simulazione**. Se indirizzata al solvens, la quietanza ha piena efficacia probatoria; la prova contraria “per testi” non è ammessa, se non nei ristretti casi dell’art. 2732 c.c. (errore di fatto o violenza). La quietanza “di favore” rientra nella **simulazione**: tra le parti valgono i limiti degli artt. 2722 e 2726 c.c.; la prova può essere data con controdichiarazione scritta; per i terzi la prova è libera (art. 1417 c.c.).
- d) **Confessione consapevolmente non veritiera**. Il sistema non consente la sua “revoca” per dolo: la stabilità della prova legale è incrinabile solo da errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.). Nel caso della quietanza, le Sezioni Unite lo ribadiscono in modo esplicito. Quando la non verità sia frutto di **accordo** tra le parti, il piano cambia (simulazione), con la relativa disciplina probatoria.
- e) **Ricadute pratiche**. In sentenza, un’eccezione di simulazione della quietanza o della ricognizione proposta **tra le parti** richiede un rigoroso impianto probatorio scritto; la prova testimoniale e per presunzioni semplici, di regola, non è ammissibile, secondo l’indirizzo inaugurato dalla Cassazione nel 2002 e costantemente ribadito. Il diverso discorso vale se la dichiarazione è indirizzata a terzi (libero apprezzamento).

8. Sintesi conclusiva

Il **riconoscimento di debito** e la **promessa di pagamento** ex art. 1988 c.c. sono strumenti probatori privilegiati, espressione di una “astrazione processuale” che favorisce il creditore, senza innovare il rapporto sostanziale. La **confessione** ne condivide, per certi versi, la logica: nella sua forma tipica (giudiziale o stragiudiziale alla parte) è prova legale, ma il legislatore ne circoscrive rigorosamente l’invalidazione (art. 2732 c.c.). Nella pratica, la **simulazione** di tali atti è ammissibile se sostenuta da un vero accordo simulatorio, ma, tra le parti, la sua prova è sottoposta a stringenti limiti (anche in ossequio al divieto di prova testimoniale “contro” documenti: artt. 2722, 2726 c.c.). In definitiva, la **confessione consapevolmente non veritiera** non è (di per sé) revocabile: per vincerne l’efficacia occorre dimostrare l’errore di fatto o la violenza, ovvero traslare il discorso sul terreno della simulazione (se vi è accordo) o, fuori da essa, sul terreno dell’illecito extracontrattuale, quando ne derivino danni ingiusti. È un assetto coerente con l’esigenza di certezza delle relazioni giuridiche, ma che impone al giudice di merito un controllo puntuale sulla **qualificazione** della dichiarazione (confessione in senso

stretto, quietanza “alla parte” o “al terzo”, promessa/ricognizione) e sul **circuito probatorio** invocato dalla parte che intenda neutralizzarne gli effetti.

Con queste coordinate, la trattazione consente di risolvere i nodi più ricorrenti: (i) qualificazione dell’atto dichiarativo; (ii) selezione del regime probatorio pertinente; (iii) distinzione tra revoca ex art. 2732 c.c. e azioni di simulazione; (iv) inammissibilità, tra le parti, di testimoni e presunzioni contro la documentazione scritta in materia di pagamento, salvo eccezioni codificate; (v) negazione della revoca della **confessione dolosamente falsa** fuori dai casi tipici di legge.